

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 26 febbraio 2024.

CIRCOLARE 02/2024

IL DOVERE DI ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Rif. normativi:

- *art. 2086 c.c.;*
- *D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza).*

Gentile Cliente,

Dal 15.7.2022, con la definitiva entrata in vigore del correttivo alla riforma del Codice della Crisi d'impresa, gli amministratori non hanno soltanto il dovere di istituire adeguati assetti, ma devono anche adempiere l'obbligo informativo in merito alle modalità con le quali hanno provveduto ad implementare detti adeguati assetti.

Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Introduzione

Nella seconda metà del 2022 è entrato in vigore il codice della crisi (CCII): un nuovo corpo normativo che sostituisce la legge fallimentare e introduce una serie di obblighi a carico degli amministratori e degli organi di controllo volti ad attuare procedure atte a rilevare tempestivamente la crisi di impresa.

Lo stesso codice intende per crisi “[...] lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. [...]” (art. 2 co. 1, lett. a – CCII).

Risulta pertanto fondamentale per gli amministratori (amministratori di società ma anche titolari di impresa individuale) approfondire la conoscenza dell’argomento in questione al fine di capire come strutturare la gestione sociale per limitare la propria responsabilità personale.

Chi deve istituire gli adeguati assetti organizzativi?

Tutte le realtà imprenditoriali sia che siano svolte sotto forma di società (srl, snc, sas, ecc...) sia che siano svolte in forma di impresa individuale devono dotarsi di assetti organizzativi per la rilevazione della crisi, assetti organizzativi che, tuttavia, devono essere “adeguati” alla dimensione dell’impresa.

In realtà l’obbligo per l’imprenditore e le imprese di dotarsi di adeguati assetti organizzativi risale a marzo 2019 con la modifica dell’art. 2086 del Codice Civile che pone a carico dell’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva:

- *“il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”,*
- *il dovere “di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.*

Tuttavia, nonostante l’art. 2086 faccia riferimento specifico all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, appare incongruo pensare che l’imprenditore individuale sia esentato dal suddetto obbligo in quanto l’art. 3 c. 1 del Codice della Crisi così recita *“L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.*

La disciplina dell’art. 2086 e del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L’art. 2381 comma 5 del c.c. (**disciplina per le S.p.A.**) prevede che gli organi delegati debbano preoccuparsi che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al CdA e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione.

Con l’introduzione del sesto comma dell’art. 2475 c.c. **tali disposizioni si estendono anche a tutte le S.r.l.** (D.Lgs 8.11.2021 n. 183).

Queste disposizioni si incrociano poi con quelle dell’art. 2086 comma 2 c.c. e del comma 3 art. 3 del “Codice della Crisi”.

Il primo prevede che: *“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.*

La lettera c) comma 3 dell’art. 3 del “Codice della Crisi” si occupa invece di dare contenuto all’obbligo di istituire degli adeguati assetti, statuendo che, al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa, il sistema informativo aziendale deve essere in grado di ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista particolareggiata del Ministero di Grazia e Giustizia (28.9.2021), inerente la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 13 comma 2 del “Codice della Crisi”).

Il Codice della crisi ha riformulato infatti anche l’art. 2257 c.c. relativo alla disciplina degli amministratori di **società di persone**, imponendo la creazione di assetti adeguati come compito esclusivo degli amministratori: *“L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”.*

A sua volta queste disposizioni devono essere incrociate con quelle dell’art. 2428 c.c. (relazione sulla gestione – bilanci ordinari) il quale dispone che gli amministratori devono dare una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

Infine il comma 1 dell'art. 3 del "Codice della Crisi" prevede che "***L'imprenditore individuale*** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessaria farvi fronte".

Ad avviso di autorevole dottrina le disposizioni sopra riassunte obbligano gli amministratori non solo a istituire il monitoraggio, ma anche a darne comunicazione nella relazione sulla gestione, se obbligatoria, ovvero in nota integrativa (relativamente al primo semestre dell'anno tali informazioni potrebbero invece essere inserite nella relazione semestrale degli amministratori delegati).

Perché adeguarsi alle novità normative

A nostro modo di vedere, oltre al rispetto della normativa specifica, ci sono comunque altri potenziali vantaggi nel formalizzare maggiormente come sono strutturati gli assetti organizzativi di ogni azienda:

1. consente all'organo amministrativo/direzione aziendale di assumere decisioni in modo più consapevole e tempestivo;
2. rappresenta uno strumento di tutela degli interessi degli *stakeholder* interni ed esterni all'impresa;
3. riduce il rischio di responsabilità civile degli amministratori in caso di crisi / insolvenza (rif. artt. 2394 e 2476 c.c.);
4. consente di intercettare più facilmente e gestire più tempestivamente differenti situazioni di rischio con evidenti riflessi circa la gestione finanziaria della Società;
5. consente un migliore accesso alle linee di credito e alla leva finanziaria.

In merito a tale ultimo punto, si evidenzia che l'EBA (European Banking Authority) ha pubblicato a maggio 2020 una relazione sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti e delle anticipazioni ai consumatori e alle imprese prevedendo gli enti erogatori dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni quali il reddito e flusso di cassa, i modelli di business, i piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie e molto altro (documentazione prevista anche dall'art. 2086 comma 2 c.c. e del comma 3 art. 3 del "Codice della Crisi"). La Banca d'Italia, con nota n. 13 del 20.07.2021 si è conformata a tali orientamenti.

La consulenza offerta dagli Studi di Consulenza

Per facilitare il compito dei clienti amministratori e imprenditori, il nostro studio è a vostra disposizione nella persona del proprio professionista di riferimento e del dott. Guido Depetris (338/3297753 - guido.depetris@commercialistirovereto.it) per fare una valutazione preliminare e sulla base di questa predisporre i documenti richiesti dalla normativa e dalla prassi di riferimento.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti
